

LIBRO SECONDO

Del modo di procedere nelle cause di soldi quaranta. Rubrica prima.

Nelle cause della quantità ò stima di soldi quaranta piccioli ò da indi in giù, non descendenti da maggiore somma ò cosa di maggiore stima ò se descendessino l'altra parte fussi finita ò pagata, il podestà e suo cavaliere procedano secondo l'ordine del prossimo subseguente capitulo, salvo che nel dare i termini al provare e pagare; i quali nelle soprascritte cause di soldi quaranta ò meno si dieno di giorni cinque e non più lunghi. E in defetto delle altre provationi possi il podestà e suo cavaliere decidere e terminare dette cause dando il giuramento all'una delle parti, cioè à quella che à loro ne parrà più degna; e ciascuna delle parti debba stare tacita alle decisioni e terminationi che il detto podestà e suo cavaliere faranno sopra dette cause, remossa al tutto ogni exceptione e contradittione.

Delle cause di lire dieci. Rubrica II.

Nelle cause della quantità ò stima di lire dieci ò meno, non descendenti da maggiore somma ò cosa di maggiore valuta ò stima ò se descendessino l'altra parte fussi finita ò pagata, basti la prova di un testimone giurato e degno di fede à dichiarazione del podestà ò il libro ò altra scrittura del creditore, purché detto libro ò scrittura sieno tenuti bene e reputati degni di fede dal podestà; oltre la productione de quali libri e scritture si dia sempre il giuramento al pioducente E in dette cause si proceda in questo modo, cioè ogni volta che inanzi ai tribunale di detto signore podestà sarà stata posta la petitione ò richiamo e registrata al civile dal cavaliere, faccino detto podestà e cavaliere richiedere il reò in persona ò alla casa della sua solita /15v/ habitatione, et a quelli assegnare termino tre dì prossimi futuri dal dì della citatione à comparire e rispondere alla detta petitione ò richiamo à lui posto; e il messo sia tenuto fare il rapporto della detta richiesta e del modo e giorno di essa al cavaliere fral termino di detti tre dì, e detto rapporto sia notato dal detto cavaliere à piè del richiamo, e così si osservi in tutte le altre simili richieste; il quale termino passato, se detto reo non sarà comparito e non harà risposto sia reputato contumace e il detto podestà e suo cavaliere siano tenuti e debbano farlo gravare realmente ò personalmente per la somma domandata e per le spese; ma se comparirà nel termino sopradetto e confesserà siali assegnato termino giorni dieci à pagare Se dirà volere fare conto ò accordarsi ò havere pagato siali assegnato il termino medesimo à far conto, accordarsi ò mostrare il pagamento, alla provatione del quale pagamento sia tenuto fare richiedere lo attore in persona ò alla casa della sua habitatione; i quali termini passati, se non harà portato la licentia al podestà ò provato il pagamento sia gravato realmente ò personalmente come di sopra Se negarà ò dirà volere che lo attore mostri il suo credito sia notificata detta risposta à detto attore e siagli assegnato termino dieci dì prossimi futuri dal dì di tale notificatione, da uno de messi della detta corte ò dal cavaliere, à giustificare; nel quale termino se, fatto richiedere il reo non harà giustificato la sua domanda secondo la forma del presente statuto sia per detto podestà condannato nelle spese della detta causa ma se giustificarà sia assegnato termino giorni dieci al reo, presente ò absente, à pagare la somma domandata ò

provare di haverla pa/16r/gata, il quale termino passato e non havendo portato la licentia ò provato il pagamento, citato Io attore, sia gravato realmente ò personalmente come di sopra. Dalle dichiarazioni del podestà e gravamenti fatti secondo la forma del presente statuto non si possa per alcuna delle parti appellare ò dire di nullità, ma dette dichiarazioni e gravamenti si essequiscano e faccino essequire dal detto podestà e suo cavaliere, reietta al tutto ogni oppositione e contraddittione; e gli termini, dilationi et ordini disposti nel presente statuto si osservino e diano in tutte le altre cause di qualsivoglia somma ò quantità che si ventilaranno inanzi al detto podestà per via di richiamo e senza libello.

Delle cause da lire dieci in sù in ogni somma. Rubrica III.

Nelle cause della quantità ò stima di qualsivoglia somma da lire dieci in sù si proceda secondo l'ordine del prossimo precedente capitolo; e quando le dilationi da farsi in virtù di quello non bastassino à giudizio del podestà e suo cavaliere ricorrasì à una ò più delle dilationi ordinate nel capitolo sesto del presente secondo libro sotto la rubrica del modo di procedere nelle cause per via di libello, secondo che parrà necessario al detto podestà e cavaliere. E se le dette somme da lire dieci in sù fussino negate per il reo lo attore debba provare per scritture pubbliche ò private ò per libri degni di fede, à dichiarazione del podestà e suo cavaliere, ò per dua testimoni al meno degni di fede non comparì lavoratori ò garzoni del produttore né à lui congiunti di parentela infino in quarto grado inclusive, secondo la ragione canonica; nel quale modo ancora debbi provare il reo quando gli fussi necessario provare ò riprovare in dette cause cosa alcuna. /16v/

Del modo di udire i contumaci. Rubrica IIII.

Se alcuno, dopo il termino à lui assegnato per il messo à comparire à rispondere al richiamo postoli, comparirà inanzi che sia gravato e vorrà rispondere ò contraddire al detto richiamo, non sia udito dal podestà e suo cavaliere se prima non sodarà per sufficienti mallevadori di stare à ragione col suo creditore e pagare il giudicato, casoché non apellassi ne casi ne quali è lecito appellare in virtù de presenti statuti; dopo il quale sodamento sia accettata la sua risposta e procedasi secondo l'ordine de presenti statuti E se alcuno, dopo che sarà stato gravato in sua contumacia, comparirà per contraddire al gravamento ò alle ragioni del creditore non sia udito se prima non harà depositato actualmente la somma per la quale sarà stato gravato e le spese nelle mani del depositano de pegni; dopo il quale deposito sia udito come di sopra. E quando si procederà per via di libello e scritture, se alcuno comparirà dopo il termino à lui assegnato non sia udito, se prima non deposita le spese fatte in detta causa per l'altra parte fino al dì di detta comparitione e non soda di stare à ragione in iudicio e pagare il giudicato; dopo le quali cose si proceda nella causa secondo la forma de presenti statuti.

Che i forestieri non sieno uditi se non sodano. Rubrica V.

Qualunque persona tanto ecclesiastica quanto secolare, non sottoposta alla iurisdittione del detto signore podestà di Mangona, vorrà convenire alcuno della detta

podesteria ò contra esso agere in iudicio debba inanzi che ponga la sua petitione, sodare per sufficienti mallevadori à dichiarazione del podestà di stare à ragione con quello contra il quale vorrà procedere nella causa /17r/ della conventione e della conventione e di pagare il giudicato; altrimenti non sia udito.. E quel che si facessi contra la forma del presente statuto non vaglia e non tenga e il cavaliere non pigli premio alcuno per li detti sodi; e il presente statuto non comprenda in alcuna sua parte gli cittadini fiorentini, i quali dal detto podestà e suo cavaliere debbano essere uditi benignamente senza il detto sodo.

Del modo di procedere nelle cause per via di libello. Rubrica VI.

Se alcuno per chiarire le sue ragioni vorrà procedere nella corte del detto signore podestà contra ad alcuno, sia tenuto e debba produrre la sua petitione in scriptis al detto signore podestà ò suo cavaliere; il quale cavaliere sia tenuto subito à piè della detta petitione notare il giorno dell' exhibitata. Di poi per uno de messi della detta corte facci richiedere in scrittis la parte contra la quale sarà stata prodotta detta petitione, in persona ò alla casa di sua solita habitatione, e se non havessi casa ò habitatione nella detta podesteria faccilo richiedere secondo la forma dello statuto posto sotto la rubrica XXIII del presente libro, e à quella consegnare termino tre dì prossimi futuri dal giorno di detta citatione à comparire e pigliare copia della detta petitione; nel quale termino se comparirà e pigliarà detta copia siagli per il podestà e suo cavaliere assegnato termino cinque giorni à opporre e rispondere ciò che vorrà e potrà contra la persona e petitione dello attore E subito che il detto reo harà produtte le sue exceptioni et oppositioni sia assegnato termino allo attore tre dì à comparire e vedere dette exceptioni e torne copia; dopo la quale copia presa habbi termino cinque giorni à replicare et opporre contra la persona del reo e sue exceptioni ciò che vorrà e potrà; dopo il quale /17v/ termino, caso che le dette exceptioni et replicationi si oppongano, s'intenda la lite essere legitimamente contestata. Ma se il reo per sé ò per suo legitimo procuratore non comparirà à pigliare copia et opporre fra detti tre giorni, all'hora et in quel caso, dopo detti tre giorni, la lite si habbi per legitimamente contestata. Dopo i quali termini e contestationi di lite habbi l'altra parte termino dieci giorni à produrre tutte le intentioni e capituli che vorrà in detta causa et à fare giurare i testimoni; alle quali productioni e giuramenti et altri atti disposti per il presente statuto ò alcuna parte di esso sempre sia citata la parte contra la quale si fanno dette productioni. Dopo i quali dieci giorni habbi l'una e l'altra parte termino sei giorni à fare deporre i testimoni et avere provato ciò che vorrà per testimoni giurati in detta causa; passati li quali termini habbinsi detti testimoni per legitimamente publicati né di essi si ricerchi altra publicatione, dopo la quale publicatione sia assegnato all'una parte e all'altra termino cinque giorni à opporre contra la persona et attestations de testimoni e del produttore; contra le quali oppositioni habbi l'un' e l'altra parte rispettivamente termino altri cinque giorni à dire ciò che vorrà. In tutti i detti casi, se alcuna delle dette parti volessi produrre testimoni quali dicessi avere fuori della iurisdittione del detto signore podestà e giurassi non proporre tal cosa per dilatare la causa ma per la verità, possa detto messer lo podestà dargli termino competente secondo la discretione sua e distantia

del luogo à produrre detti testimoni, il quale termino non si computi nell'instantia della causa; la quale petitione e assegnatione di termino e giuramento /18r/ si debba notare neW atti della causa per il cavaliere, e se alcuna giusta causa movessi il podestà possa, in tutti li atti da farsi e ragioni da prodursi in virtù del presente statuto, dare la seconda e bisognando la terza dilatione sendoli domandata con termini honesti secondo lo arbitrio e discretione sua; i quali termini non si computino nell'instantia, purché se ne facci sempre nota nelli atti della causa. Dopo li termini soprascritti habbi l'una parte e l'altra termino cinque giorni à produrre tutti gli instrumenti e ragioni che vorrà usare in detta causa inanzi à detto signore podestà; i quali instrumenti e ragioni, se dicessi e giurassi havere fuori della iurisdictione di detto signore podestà, se gli possa dare maggiore dilatione come di sopra è detto de testimoni, la quale dilatione non si computi nell'instantia della causa. Dopo la produzione di detti instrumenti e ragioni habbi l'un e l'altra parte rispettivamente termino cinque giorni à opporre ciò che vorrà e potrà contra detti instrumenti e ragioni; dopo il transito delle quali dilationi e termini s'intenda immediate essere concluso nella causa et assegnisi all'una parte e all'altra termino quatro giorni à chiedere, se vorranno, il consiglio del savio sopra tutta detta causa. E quando l'una delle parti vorrà chiedere detto consiglio sia tenuta farlo notificare in scriptis all'altra ò al suo procuratore in persona ò à casa, un dì per l'altro se detta parte non fussi presente in iudicio quando si chiederà detto consiglio, e in detto termino lune l'altra parte dia in scriptis al podestà gli giudici sospetti e confidenti E il podestà sia tenuto concedere detto consiglio se sarà chiesto fra detti quatro giorni, altrimenti no; debba il podestà commettere detta causa /18v/ à consigliare à un dottore di legge non suspecto ad alcuna delle parti, ma se possibile sia accetto all'una e all'altra. Chi chiederà il consiglio sia tenuto pagare il cavaliere della copia di tutta la causa da levarsi, e dare al podestà la competente mercede da mandarsi al consultore e da pagare al messo che porterà detta causa e gli atti di essa al savio; quali atti il podestà e suo cavaliere siano tenuti mandare fedelmente ben legati e suggellati con loro lettere al savio. Debbe il podestà mandare al consultore, insieme con li atti della causa, la soprascritta competente mercede et assegnargli termino competente à rendere il suo consiglio; il messo sia tenuto rapportare il dì che harà portati li atti della causa al consultore e il cavaliere lo noti nelli atti. Il tempo che correrà dal dì che sarà stato chiesto il consiglio al dì che sarà stato reso e portato al podestà non si computi nell'instantia della causa. La parte che harà chiesto 'l consiglio debba, fra 'l termino dal podestà assegnato al consultore, mandare uno de messi della detta corte per il consiglio predetto; e il consultore sia tenuto darlo al detto messo suggellato che lo porti al podestà, il quale sia tenuto giudicare secondo detto consiglio se gli sarà reso nel termino per lui come di sopra assegnato; altrimenti possi e debba detto podestà dare sententia diffinitiva sopra detta causa secondo che gli parrà per iustitia convenirsi, nel termino che gli restarà dell'instantia della causa. E il disposto nel presente statuto habbi luogo in tutte le cause di qual si voglia somma ò quantità.

Delle citationi da farsi nelle cause mosse per via di libello. Rubrica VII.

Tutte le citationi e richieste da farsi in virtù del /19r/ prossimo precedente statuto si facciano in scriptis e in giorno utile e non feriato per li presenti statuti, altrimenti non vagliano; e à tutti gli atti da farsi in virtù del medesimo statuto sia citata la parte contra la quale si fanno tali atti, altrimenti non vagliano.

Che le dilationi nelle cause mosse per via di libello siano di giorni utili. Rubrica VIII.

Tutte le dilationi e termini ordinati nello statuto posto sotto la rubrica sesta del presente secondo libro s'intendano essere e siano di giorni utili, iuridichi e non feriatati secondo la forma de presenti statuti.

Dell'instantia delle cause. Rubrica VIII.

La instantia e termino di tutte le cause che si ventilaranno inanzi al tribunale di detto signore podestà s'intenda essere e sia di giorni sessanta utili, nel quale termino detto podestà debbi havere finito e per sua diffinitiva sententia terminato dette cause, secondo che gli parrà per iustitia convenirsi. Il quale termino passato, l'instantia della causa s'intenda perita, la quale se perirà per colpa ò neglignetia del podestà sia condannato detto podestà in lire venticinque piccioli, applicati per un terzo al notificatore e per il resto al fisco e camera ducale, e ne sia sottoposto à conservatori delle leggi della città di Firenze.

Che il vinto sia condannato nelle spese al vincitore. Rubrica X.

Sia tenuto e debba il podestà in tutte le sue sententie condannare il vinto à rifare al vincitore tutte le spese per lui legitimamente fatte nella causa e danni per lui patiti, secondo la tassa che se ne farà per /19v/ detto podestà ò suoi successori, se di già il vinto non havessi havuto giustissima causa di litigare à dichiarazione del podestà; nel quale caso il podestà lo possa assolvere dalle spese, facendo espressa mentione della causa che à ciò lo moverà nella sententia.

Dell'apello dalle sententie del podestà. Rubrica XI.

Qualunque persona che nelle cause e somme da lire dieci exclusive in sù si sentirà gravata dalle sententie ò gravamenti del podestà di Mangona possa et à lei sia lecito apellare fra dieci giorni dal dì della notificatione ò scientia di tal sententia ò gravamento, secondo la forma delli statuti del podestà della città di Firenze; dopo i quali dieci giorni non possa più apellare, et apellando non vagli né tenghì né sia admessa detta apellatione, ma la sententia sintenda passata in cosa giudicata e mandisi à essecutione con tutti gli remedii di ragione oportuni; e detti giorni dieci s'intendano correnti e continui.

Che l'instantia delle cause si possa prorogare. Rubrica XII.

L'instantia e termino delle cause che si ventilaranno dinanzi al tribunale di detto signore podestà si possa prorogare di consenso de lune l'altra parte, altrimenti no. Possisi ancora sospendere la detta instantia e causa per quel tempo che alle parti

tuttadua daccordo parrà e piacerà altrimenti no; e il tempo che dette cause, nel modo e col consenso predetto, staranno sospese non si computi nella instantia.

Delle cause abandonate dallo attore. Rubrica XIII.

Se lo attore non seguirà nella causa per lui mossa inanzi à detto signore podestà e sua corte l' instantia s'intenda /20r/ perita per defetto del detto attore (se le parti tuttadua daccordo non haranno rinunciato à detta causa ò non haranno fatto altro atto, per il quale detta causa non si possa spedire) e il podestà sia tenuto pronunciare la instantia perempta e condannare lo attore che l'harà abbandonata nelle spese.

Che i procuratori producano il mandato. Rubrica XXIII.

Qualunque procuratore, tutore, curatore ò altro amministratore che comparirà inanzi ai detto podestà in nome d'altri per procedere contra ad alcuno, sia tenuto nella prima sua comparitione lasciare al cavaliere la copia dello instrumento della sua procura, tutela, cura ò administratione, altrimenti non sia udito. E il cavaliere sia tenuto conservare diligentemente detti instrumenti e darne copia all'altra parte, volendola e finite dette cause rendere detti instrumenti à chi gli harà lasciati nelle sue mani.

Della fede da prestarsi à libri delii artieri et altri. Rubrica XV.

Il podestà di Mangona e suo cavaliere sieno tenuti prestare fede fino in ogni somma à libri delli artieri, facendieri et altri, purché sieno ben legati, segnati, intitolati e tenuti bene e correntemente e che in essi non sia falsità alcuna. Et ogni volta che detti libri saranno prodotti in giudicio à giustificatione di causa alcuna, debbano detto podestà e cavaliere advertire e considerare diligentemente se in essi fussi falsità ò malitia alcuna, e in quel caso ributtarii; e se saranno tenuti bene e fedelmente, darli piena fede e si habbi à stare à dichiarazione del podestà se sono tenuti bene ò no e se à essi si hà prestare fede ò nò ./20v/

Che per li crediti de panicocoli, hosti, canovieri di sale e ciabattini si gravi di fatto. Rubrica XVI.

Se alcuno hoste ò panicocolo ò canoviere di sale ò ciabattino comparirà inanzi al detto podestà e si richiamarà d'alcuno suo debitore per conto di scotti, pane, sale ò acconciature di scarpe, pianelle, zoccoli, stivali ò altro, possano e siano tenuti detto podestà e suo cavaliere mandare di fatto à gravare realmente ò personalmente detti debitori per detto conto, senza farli richiedere ò servare solennità alcuna di citatione e come fino al presente giorno si è osservato e usato in detta podesteria; possino non di meno detti così gravati, fra cinque dì dopo tali gravamenti di loro fatti, comparire e rispondere à detti richiami ciò che à loro parrà e il podestà gli debba udire e procedere secondo la forma de presenti statuti e secondo gli parrà per iustitia convenirsi.

Fra quanto tempo per salario di garzoni e fanti si possa gravare di fatto. Rubrica XVII.

Per obviare à molti inconvenienti che nascono per conto di salario di serve, garzoni e fanti, i quali quando sono partiti da qualchuno stanno taciti alle volte Otto Ò dieci anni, poi se ne vanno alla corte à richiamare benché siano stati pagati e provano di essere stati al servizio di quel tale, il quale per non avere tenuto conto de pagamenti è gravato di fatto e spesso contra il dovere, però statuirono et ordinarono che da qui inanzi à stanza di dette serve, garzoni e fanti il podestà non possa fare gravare alcuno di fatto se non fra un anno dal dì che saranno partiti da loro padroni se di già di detti salarii non apparisse instrumento ò altra scrittura, fatta in presentia de testimoni e di consenso di detti padroni e degna di fede à dichiarazione del detto podestà e suo cavaliere; ma passato detto /21 r/ anno detti padroni, avanti che siano gravati per detti salarii, si habbino prima à fare richiedere e comparendo fra 'l termino assegnatoli accettare ogni loro risposta e procedere secondo la forma de presenti statuti.

Che alcuno passato l'anno non si possa richiamare di opre. Rubrica XVIII.

Qualunque aiuterà ad alcuna persona à opre possi, non sendo pagato richiamarsene fra un'anno dal dì che harà dato dette opre e il podestà per detto conto possa fare gravare di fatto come di sopra si è detto de crediti delli hosti et altri; ma passato l'anno alcuno non si possa richiamare per conto di opre e, volendosi richiamare, il podestà e suo cavaliere non accettino detto richiamo, se di già fra 'l termino sopradetto quel tale non se ne fussi richiamato e il richiamo non havessi havuto il debito fine. E questo per riparare à molte abusioni e malignità.

Per quali debiti il podestà possi fare gravare di fatto. Rubrica XVIII.

Item statuirono et ordinarono che per quelli debiti de quali apparisse publico instrumento, sententia ò lodi dati e passati in cosa giudicata scritte di mano del debitore ò sottoscritte dal debitore ò da testimoni ò di mano di terzo ò in presentia de testimoni, partite di libri sottoscritte dal debitore, le quali scritture siano degne di fede à dichiarazione del podestà; per danari ò cose dovute à qual si voglia commune, università ò popolo per imposte, datii, decimine ò altro; per affitti, pigioni vetture, baliaticchi, debiti di lavoratori con gli hosti, stallaggi, guardie di bestiami, stime di danni dati fatte secondo la forma de presenti statuti, roghi ò copie di contratti ò altre scritture; salarii di cancellieri maestri di scuola, medici ò altri condutti, deputati ò tratti à qual si voglia ufficio di detta podesteria; il podestà e suo cavaliere possano e debbano, di fatto /21v/ e senza solennità di citatione alcuna, subito che haranno inanzi il richiamo ò petitione fare gravare colui à chi sarà stato domandato. Dopo i quali gravamenti, se il gravato comparirà fra cinque giorni, sia accettata ogni sua risposta e il podestà proceda in dette cause sommariamente, dando quelle dilationi che à lui parranno convenienti alla liquidatione di detti debiti e crediti; ma se il gravato non comparirà fra detti cinque dì non sia udito, se non servata la forma dello statuto posto sotto la rubrica quarta del presente secondo libro.

Della prescrizione de libri. Rubrica XX.

Perchè molte volte alcuni per negligentia ò forse per malignità indugiano lungo tempo à risquotere da chi è loro debitore in virtù di libri, e molte volte non scrivono i pagamenti à detti libri e poi se ne richiamano e il debitore, per non potere mostrare, è astretto à pagare un'altra volta, e sendo morto, gli suoi heredi per non sapere la cosa sono sforzati à pagare gli debiti altre volte pagati; però statuirono et ordinarono che gli artieri, facendieri et altri che tengano libri siano tenuti risquotere il dovuto à loro in virtù di essi libri fra dieci anni dal dì del debito contratto; e passato detto tempo tali debiti s'intendano prescritti e detti creditori non se ne possano valere. E il podestà non ne tenga ragione se di già detti creditori non se ne fussino richiamati fra detto termine e gli richiami non havessino havuto il loro debito fine; nel quale caso habbino sempre termino anni quatro à domandare dal dì dell'ultimo richiamo posto.

Della prescrizione delle imposte. Rubrica XXI.

Gli camarlinghi della podesteria di Mangona e rettori de communi /22r/ e popoli di essa debbano havere riscosse tutte le imposte corse al tempo del loro camarlingato fra un'anno dal dì della fine del loro ufficio. E passato detto anno non se ne possano valere, ma dette imposte s'intendano prescritte e il podestà non ne tenga ragione, se di già detti camarlinghi e rettori non se ne fussino richiamati fra detto anno e gli richiami non havessino havuto il loro debito fine; nel quale caso detto anno cominci à correre dal dì dell'ultimo richiamo posto à tali debitori.

Del modo di procedere contra gli sospetti e fuggitivi. Rubrica XXII.

Se alcuno comparirà inanzi al podestà ò suo cavaliere e dirà essere creditore di qualche persona, la quale egli dubiti che parta della detta podesteria col suo credito, e giurerà essere vero creditore della somma per lui addimandata e che il debitore sia sospetto e fuggitivo e non possenga in detta podesteria beni di valuta di lire cento al meno, il podestà e suo cavaliere, presa nota di detta petitione e giuramento siano tenuti fare gravare di fatto realmente ò personalmente il giurato sospetto e quello, facendosi la cattura personale, ritenere nelle loro carcere fin che sodi per sufficienti mallevadori di stare à ragione col suo creditore e pagare il giudicato; nel quale caso sia relassato ò sendo gravato in beni siali restituito il pegno e procedasi in detta causa secondo la forma de presenti statuti.. E le catture e gravamenti di detti giurati sospetti e fuggitivi si possano fare ogni giorno etiam feriato ./22v/

Della iurisdittione del podestà sopra i forestieri. Rubrica XXIII.

Il podestà di Mangona possa fare gravare in beni tutti quelli forestieri che havessino in detta podesteria beni mobili, immobili ò se moventi e fussino debitori di alcuno di detta podesteria, se detti creditori se ne richiamaranno; e non havendo beni in detta podesteria e capitandovi possano essere di fatto presi ogni giorno ancorché feriato; e ne casi di dette catture e relassationi di esse si osservi poi l'ordine del prossimo precedente statuto. E se alcuno in virtù di questo ò del detto precedente statuto farà pigliare ò gravare alcuno che in verità chiarisca poi non essere debitore, sia condannato per il podestà quello à stanza di chi sarà stata fatta detta cattura ò

gravamento à restituire al detto preso ò gravato, oltre le altre spese, lire una soldi Otto piccioli per ogni dì che sarà stato ritenuto ò dimorarà nella corte del detto podestà per causa di detti gravamenti. E il presente statuto non comprenda in alcuna sua parte cittadini fiorentini.

Che gli huomini della podesteria di Mangona non siano chiamati in iudicio fuori della detta podesteria. Rubrica XXIII.

Non sia lecito ad alcuna persona chiamare in iudicio né fare gravare la detta podesteria, né communi, popoli ò huomini di quella per debiti che detta podesteria ò huomini havessino con quella tale persona, in altra corte che in quella del soprascritto signore podestà, se prima le dimande e richiami non saranno stati inanzi à detto podestà mesi dua correnti e continui; dopo i quali, se gli creditori non saranno stati sodisfatti ò accordati, possino mettere i loro debitori inanzi al vicario di Scarperia ò inanzi à qual vorranno magistrato della città di Firenze. /23r/ E chi contrafarà al presente statuto incorra in pena di lire cinquanta piccioli applicati per un terzo al notificatore e per il resto al fisco e camera ducale, e siane sottoposto à conservatori delle leggi della città di Firenze fra un'anno; e il presente statuto non comprenda cittadini fiorentini né crediti di essi.

Della iurisdittione del podestà sopra i cittadini salvatichi. Rubrica XXV.

Perché alle volte gli huomini di detta podesteria sono creditori di alcuno descritto à gravezza in Firenze et habitante del continuo in detta podesteria, di qualche piccola somma e per non gli potere procedere contro nella corte del detto signore podestà né mettendo loro conto per sì poca cosa andare alla mercatantia, dove sarebbero più le spese che la vera sorte, si perdono detti crediti, però statuirono et ordinarono che sia lecito à ciascuno richiamarsi inanzi al detto podestà di detti cittadini salvatichi, habitanti del continuo in detta podesteria e non originarii della città di Firenze né habili alli uffici di quella, fino alla somma e quantità di lire sette piccioli ò cosa di stima di lire sette piccioli, non discendenti da maggiore somma ò cosa di maggiore stima ò valuta; e il podestà chiariti che saranno detti richiami, possi fino in detta somma fare gravare detti descritti à gravezza in Firenze et habitanti come di sopra in beni solamente. /23v/

Del modo di dare i beni in pagamento. Rubrica XXVI.

Se alcuno, fatto che egli harà liquidare il suo credito, comparirà inanzi al podestà e suo cavaliere e dimandarà che gli siano dati in pagamento de beni del suo debitore, siano tenuti detto podestà e cavaliere fare pubblicamente bandire sulla piazza di Barberino in giorno di mercato, à suon di tromba e ad alta voce, e con affliggere e rilassare la copia di detto bando sulla porta del palazzo del podestà, che qualunque havessi ad havere dal detto debitore comparisca inanzi al detto signore podestà e sua corte fra otto giorni dal dì ditale bando, e fra detto termino possa proporre et allegare ogni sua ragione se egli pretende domandare ò conseguire cosa alcuna sopra detti beni. E comparendo alcuno sia udito e procedasi secondo la forma del sesto capitolo del presente libro; e non di meno, se chi havessi ragione sopra detti beni non

comparisse fra detti otto giorni, non se gli facci pregiudicio alcuno nel termino dell'anno assegnato come di sopra à chi viene fra l'anno dopo la data sententia fra 'l quale anno sopra detti beni rimangano salve le ragioni di ognuno fuor che del debitore; e di detti beni si sodisfaccia à creditori fin che bastano e prima à chi vi harà sopra migliori ragioni di mano in mano fattane la stima come di sotto.. Ma se alcuno fra detti otto giorni non comparirà all' hora il detto signore podestà facci per gli stimatori della detta podesteria stimare detti beni, ò parte di essi secondo che sarà necessario, e fatta tale stima il podestà facci sodisfare al detto creditore dandoli detti beni ò parte di essi in pagamento per il suo credito e per le spese, legitimamente fatte e tassate; e secondo detta stima per la concorrente quantità del suo credito e spese, facendolo per uno de messi della detta podesteria mettere in tenuta di detti beni e in quella mantenerlo, salve /24r/ sempre le ragioni di chi verrà fra l'anno. E se fra un'anno dal giorno di tale adjudicatione in pagamento comparirà alcuno (salvo che il debitore) che sopra detti beni havessi migliori ragioni, sia udito. E in caso che detti beni fussino convinti à chi prima gli havessi avuti in pagamento, quel tale ritorni nelle sue prime ragioni che haveva contra il suo debitore inanzi detta adjudicatione, et habbi guadagnati li frutti per lui presi fra detto termino di detti beni; e quali frutti non se gli contino per il debitore né per altri nella vera sorte, ò spese fatte. E passato detto anno alcuno non sia adnesso à domandare sopra detti beni dati in pagamento, salvo che gli minori di anni diciotto e gli assenti dal dominio fiorentino al tempo di detta adjudicatione in pagamento e le donne constante il matrimonio; à quali tutti rimangano salve le ragioni sopra detti beni e non pregiudichi loro tale adjudicatione à quali minori finiti li 18 anni, e alle donne soluto il matrimonio, e alli assenti dopo che saranno tornati cominci à correre detto anno come di sopra.

Del commandamento dello sgombro. Rubrica XXVII.

Sia tenuto il podestà, à requisitione di qualunque havessi havuto la tenuta de beni del suo debitore secondo la forma del prossimo precedente capitulo, fare per uno de messi della detta corte fare commandamento di sgomberare detti beni à chi gli ritenessi ò occupassi fra quindici dì prossimi futuri dal dì di tale commandamento; nel quale comandamento à sua commissione e relatione si debbi sempre mettere il giorno, mese et anno della pronuncia di detta tenuta e immissione in tenuta e il nome e cognome di quelli à i quali sarà fatto tal comandamento; /24v/ e faccisi detto comandamento una volta in persona ò dua in diversi giorni à casa, e sempre con dimmissione di cedula, altrimenti non vaglia. E chiunque fra detti quindici giorni dopo tale commandamento immediate seguenti non sgombrarà detta tenuta ò non comparirà inanzi à detto podestà e sua corte e provarà sé, ò colui per il quale dirà possedere, havere giusta causa di detenere detti beni e sopra quelli havere migliori ragioni di colui al quale ne fussi stata data la tenuta, sia condannato per detto signore podestà in lire venticinque applicate al fisco e camera ducale, e non di meno sia astretto poi con ogni remedio di ragione oportuno à sgombrare detta tenuta e detti beni liberi, voti et espediti relassare al detto che ne havessi acquistata la tenuta et adjudicatione in pagamento.

Del modo di procedere sopra le staggine. Rubrica XXVIII.

Sia lecito à ciascuno creditore di fare staggire e sequestrare di tutti e beni mobili e sé moventi del suo debitore per il suo credito; e in detta staggina si osservi lordine infrascritto, cioè che se alcuno comparirà inanzi al detto podestà per fare sequestrare delle robbe del suo debitore sia tenuto dire nominatamente le robbe che egli vole fare staggire e il luogo dove le sono e la quantità del debito e à chi egli vale che detto sequestro si raccomandandi. E il podestà e suo cavaliere siano tenuti fare, per uno de messi della detta corte, comandare con dimissione di cedula à colui che harà fe robbe ò beni ò pecunie del debitore in mano ò à colui che sarà stato nominato per il creditore, se il sequestro si harà à fare sopra frutti ò ricolte non ancora levate di sulli poderi e terre, che non diano ò lassino portare via detti beni sequestrati ad alcuno senza licentia della corte ò dello attore; ma detti beni/25r/ tenghino e conservino à stanza di detto signore podestà et attore e ciascuno sia tenuto accettare detta raccomandatione, sotto pena di lire dieci piccioli applicati per il terzo al podestà che condenerà e risquoterà e per il resto al fisco e camera ducale ,e fra tre dì prossimi futuri dal giorno di essa comparire à confessare ò negare con giuramento di avere appresso di sé beni ò robbe ò pecunia del reo, à chi sarà stata fatta la staggina, ò di essere suo debitore ò nò e di quanto; e se saranno ricolte ò frutti che siano fuori se vi saranno ò nò e quanti, altrimenti si metta per confesso passato il detto termino. E se il reo ò altri rompessino la staggina sia tenuto farne rapporto al podestà fra un dì dopo che sarà stata rotta; altrimenti rimanga obligato e sia astretto lui à pagare al creditore la somma per la quale sarà stata fatta la staggina e le spese; e ogni volta che dal detto signore podestà e sua corte gli sarà comandato in scrittis che paghi ò dia in pagamento al creditore e beni sequestrati, sia tenuto ubbidire precise sotto pena di pagare di suo; e il predetto ordine si osservi circa la persona del sequestrario. Circa il debitore si osservi quanto di sotto, cioè siagli notificato in scriptis à stanza dello attore il sequestro; se sarà cosa che sia nelle mani di colui à chi sarà raccomandato e se saranno beni che siano fuori alla campagna, siagli comandato che non gli levi ò porti via senza licentia della corte ò dello attore, sotto pena di lire venticinque piccioli, e siagli assegnato termino tre dì à comparire à vedere il sequestro fattoli e à recuperarlo con sodo e à rispondere allo attore e dire le sue ragioni; e non comparendo sia tenuto il podestà fra detti tre dì, à stanza dello attore, farlo bandire sulla porta del suo palazzo che chiunque pretendessi ragione alcuna sopra detti beni sequestrati /25v/ comparisca inanzi à detto podestà e sua corte, fra cinque dì prossimi futuri dal dì del bando, à mostrare le sue ragioni E se alcuno comparirà fra detto termino sia udito, ma se alcuno non comparirà sia tenuto lo attore fare richiedere il reo, fra tre dì dopo detti cinque, à vedere giustificare detta staggina e fra detto tempo giustificarla. E passato dieci dì dal dì ditale iustificatione, se il debitore non harà accordato detto attore, sia tenuto il podestà à stanza del detto creditore fare richiedere il reo per un dì deputato e quel dì dichiarare per sua sententia diffinitiva il credito dello attore e confermare detto sequestro, e condannare il reo ò quello che per lui harà sbdato la staggina à pagare al creditore la vera sorte e le spese legitimamente fatte e tassate, fra dieci giorni dal dì della sententia; e in defetto loro comandare al sequestrario che paghi ò consegni al detto creditore i beni appresso lui sequestrati, per

la stima da farsene per gli stimatori di detta podesteria; la quale stima, se sarà più che il credito, quel più si depositi per il creditore nelle mani del depositano di detta podesteria à stanza del debitore, al quale quel resto sia restituito ad ogni sua posta e volontà. Le dette staggine si spediscono per sententia diffinitiva fra giorni trentacinque continui, altrimenti s'intendino spirate e lo attore si habbi perse le spese. Non si staggiscano ad alcuno beni mobili ò se moventi che siano in casa ò nelle mani del debitore perché il sequestrario di quelli non può avere cura; ma la cosa sequestrata sia ò fuori di casa del debitore ò nelle mani del sequestrario altrimenti non vaglia. Possinsi fare, raccomandare e bandire le staggine ogni di ancorché feriato, fuorché il sabato rispetto al mercato, nel quale /26r/ di si possino solamente bandire e fare gli altri atti seguenti la staggina, ma non fare né raccomandare detta staggina in detto di del sabato Tutti gli altri atti da farsi circa di esse si faccino in di utile e non feriato in honore di Dio; et altrimenti fatti non vaglino.

Del sodo delle staggine. Rubrica XXVIII.

Se alcuno, contra il quale sarà stato fatto sequestro ò staggina sopra beni ò frutti di sorte alcuna che siano fuori e non veramente nelle mani del sequestrario, comparirà per rispondere ò contraddire al creditore non sia udito, se prima non sodarà per sufficienti mallevadori à dichiarazione del podestà di stare à ragione con lo attore e pagare il giudicato; ma se le cose sequestrate saranno nelle mani del sequestrario possi essere accettata ogni risposta e difesa del reo senza detto sodo; e non di meno possi detto reo, ogni volta che à lui parrà, inanzi la sententia sodare detta staggina e recuperare la cosa sequestrata; la quale il podestà sia tenuto licenziare e fare rendere ai detto debitore subito dopo detto sodamento.

Della pena di chi rompe le staggine. Rubrica XXX.

Nessuno ardisca portare via la cosa sequestrata ò rompere la staggina fatta secondo l'ordine de presenti statuti; e contrafacendo sia condannato in lire venticinque piccioli per il detto podestà, delle quali il quarto sia del notificatore, il quarto del podestà che condenerà e risquoterà e il resto del fisco e camera ducale.

De compromessi da farsi fra congiunti. Rubrica XXXI.

Per mantenere fra congiunti la pace et unione, la quale spesso per le liti si dissolve e cede alli odii e dissensioni contra le leggi divine e humane però statuirono et ordinarono che ogni volta che fra parenti e congiunti infino in terzo grado inclusive, secondo la ragione canonica, sarà lite ò differentia alcuna manzi à detto signore podestà e sua corte, e che delle ragioni delle parti non appariranno confessioni, instrumenti ò altre scritture pubbliche liquide et autentiche, siano tenuti detto podestà e suo cavaliere, sotto vincolo del loro giuramento e in virtù dell'ufficio loro e del presente statuto, non lasciare litigare insieme detti congiunti; ma subito dopo la risposta negativa ò dubia del reo, stringere le parti realmente ò personalmente e con ogni remedio di ragione oportuno à fare compromesso generale di ragione e di fatto, e di ragione solamente, e di fatto solamente in arbitri, arbitratori et amici communi chiamati dalle parti d'accordo. E di detto compromesso si facci instrumento publico

per le mani del cavaliere del podestà; e ciascuna delle parti possi chiamare uno ò dua e il podestà advertisca che nella elettione delli arbitri non sia inequalità tanto in numero quanto in sapere e intendere E detti arbitri non possano rifiutare il compromesso senza legitima scusa à dichiaratione del podestà, sotto pena di lire dieci per ciascuno, /27r/ e debbano udire e intendere le differentie e ragioni delle parti e decidere e terminare per lodo le liti loro nel termino apposto nel compromesso; il quale non si ponga maggiore di mesi dua nè minore di giorni dieci. E se fra 'l termino apposto nel compromesso gli arbitri non haranno lodato, il podestà possa, sia tenuto e debba in virtù del presente statuto e per obbligo dell'ufficio suo, fra otto giorni dal dì che il termino posto nel compromesso sarà finito, dare un terzo à detti arbitri non suspecto ad alcuna delle parti, dalle quali si facci dare in scriptis i loro suspecti avanti tale elettione di terzo; dopo la quale elettione detto compromesso s'intenda sempre in virtù del presente statuto durare giorni dieci ancorché non ne fussi stata fatta mentione nello instrumento del compromesso ò elettione di terzo. E se fra gli cinque primi giorni di detti dieci gli arbitri e terzo ò la maggiore parte di essi daccordo non saranno venuti alla corte del detto signore podestà à lodare e non haranno lodato, sia tenuto detto signore podestà e suo cavaliere mandare per detti arbitri e terzo (il quale si chiami terzo, ancorché fussino chiamati dua arbitri per ciascuna delle parti) e quelli constringere con tutti gli remedii di ragione oportuni, con ritenerli nella sua corte ò carcere, bisognando fino à tanto che non haranno per lodo finito le differentie di dette parti; le quali se non finiranno fra 'l termino soprascritto, il podestà gli possa e debba condannare in /27v/ lire venticinque per ciascuno e in lire dieci per ciascuno ogni volta che per conto di detti compromessi saranno richiesti e non compariranno; delle quali pene il terzo sia del podestà che condennerà e risquoterà e il restante del fisco e camera ducale. Le parti stiano tacite e ratifichino ciò che per la maggior parte di detti arbitri e terzo, etiam absente e irrequisita l'altra parte, sarà fra quelle per lodo dichiarato sotto la pena conventionale nel compromesso apposta; e ogni lodo che da detti arbitri e terzo come di sopra sarà dato e pronunciato vaglia e tenga di ragione; e non ostante la elettione del terzo possano sempre gli arbitri nel termino soprascritto, se saranno daccordo senza il terzo, lodare e il lodo vaglia e tenga come di sopra.

Del modo di vendere i pegni. Rubrica XXXII.

Gli pegni vivi, gravati à stanza della detta podesteria ò communi e popoli di essa ò di altri communi ò popoli ò loro camarlinghi, si possano e debbano vendere allo incanto à chi più ne offerisce, passati cinque dì dal dì del gravamento fatto, e gli pegni morti dopo dieci giorni dal dì del gravamento Gli pegni vivi gravati à stanza di particolari persone si debbano fare stimare dalli stimatori di detta podesteria e renderli, passati otto giorni dal dì del gravamento fatto, ò vero consegnarli per la detta stima in pagamento al creditore; il grano e tutte le altre biade marroni, castagne, vino e olio gravati à stanza di particolari persone si possano vendere all'incanto, passati dieci giorni dal dì del gravamento ò vero dette robbe consegnare in pagamento ai cre/28r/ditore per il prezzo del mercato di Barberino, senz'altra stima; tutti gli altri pegni morti fatti à stanza di particolari si faccino stimare e vendere, passato un mese dal dì del gravamento, ò vero per la stima si dieno in pagamento al creditore. E se

detti pegni si venderanno più che la somma per la quale saranno stati gravati, quel che avvanzerà, pagato il creditore e detratte le spese, resti nelle mani del depositano, il quale lo renda al padrone al quale fu tolto il pegno ogni volta che da lui ne sarà ricerca; e se detti pegni si consegnarono in pagamento, il creditore sborsi le spese, e se la stima avvanzerà il credito e le spese fatte, il creditore depositi l'avanzo per renderlo al debitore come di sopra. Ma se detti pegni non si trovarà da vendere e il creditore non gli vorrà per la stima fattane, rimangano à stimatori secondo l'ordine del capitolo sesto del primo libro de presenti statuti.

Fra che termino si possono risquotere gli pegni venduti. Rubrica XXXIII.

Qualunque comprerà pegni all'incanto dalla corte del signore podestà di Mangona sia tenuto e debba, ad ogni semplice requisitione del padrone di detti pegni, restituirli se detto padrone fra quindici giorni correnti e continui dal dì della vendita gli restituirà quello che harà speso in essi e di più, soldi uno piccioli per lira, ò lo depositerà fra detto termino nelle mani del depositano de pegni; e se chi harà compro, richiesto fra detto termino, non restituirà detti pegni, il podestà /28v/ à requisitione del padrone di essi possa e debba stringere realmente ò personalmente quel tale à restituirli; e detto, che harà compro e renderà forzato dalla corte, perda il soprascritto soldo per lira di suo guadagno e detto soldo guadagni il podestà che farà restituire il pegno, per suo diritto. Ma passati detti quindici giorni, chi harà compro e non sarà fra detto termino stato richiesto di restituirli sia vero padrone di detti pegni e non possi ò debba essere astretto à renderli contra la volontà sua.

Che gli messi notificino la vendita de pegni. Rubrica XXXIII.

Gli messi della detta podesteria siano tenuti, ogni volta che haranno venduto ò dato in pagamento pegni di alcuno, farlo intendere al padrone di detti pegni al meno fra cinque giorni dopo tale vendita ò datione in pagamento, acciò che chi vorrà possa risquotere gli suoi pegni e non gli perda per ignorantia; sotto pena alli detti. messi di lire una piccioli per ogni volta che contrafaranno al presente statuto.

Che non si gravino gli ferri da lavorare la terra. Rubrica XXXV.

Non ardisca alcuno messo ò garzone della corte del detto podestà, ne gravamenti per loro da farsi, torre ad alcuna persona zappe, vanghe vomeri, pale, marroni, beccastrini ò altri ferri ordinati per il colto della terra; e questo acciò che gli poveri contadini non habbino per mancamento di detti /29r/ ferri à restare di coltivare la terra per utile universale. E se detti messi ò garzoni contrafacessero il cavaliere non accetti i pegni, ma gli facci riportare à chi e saranno stati tolti; con questo salvo, che il beneficio del presente statuto non giovi per li debiti che alcuno havessi col commune di Firenze ò communi e popoli della detta podesteria ò con detta podesteria.

Che il podestà possa interrogare ex officio. Rubrica XXXVI.

Nelle cause non liquide che harà manzi detto signore podestà, tanto quando si procederà per via di libello quanto quando si procederà per via di semplice richiamo, possa il detto signore podestà e suo cavaliere ogni volta che l'equità gli moverà per

ritrovare la verità delle cose interrogare le parti ò una di esse ex officio con tutte quelle interrogazioni che à detto podestà e cavaliere parranno necessarie; e ciascuno sia tenuto rispondere con giuramento à dette interrogazioni sotto pena dello arbitrio di detto signore podestà.

Delle ferie e di feriatì. Rubrica XXXVII.

A onore e gloria dello onnipotente Dio trino et uno gli infrascritti giorni siano inutili e feriatì e in essi taccia lo strepito della corte, e prima tutti i giorni della domenica, il dì della santa natività del nostro signore Giesù Christo con un dì manzi e tre dì poi, tutta la settimana santa, li dì della pasqua della salutifera ressurectione con tre dì poi, il dì della pentecoste con dua dì seguenti, il dì della admirabile ascensione, il dì del corpo di Christo, il dì della epifania, tutti i giorni delle feste della gloriosa vergine Maria e delli dodici apostoli e de quatro dottori della chiesa, il primo giorno della santa quaresima, tutti e venerdì di marzo, il dì di ogni santi, il dì de morti, il dì della festa del glorioso precursore di Christo Giovambatista, con quatro giorni inanzi e quatro poi, il dì di Santa Reparata, il dì di berlingaccio, il dì di carnevale, e generalmente tutti gli altri giorni comandati à guardarsi dalla santa madre chiesa romana; ne quali giorni il podestà e sua corte e famiglia non possano gravare né fare gravare ò molestare in persona ò in beni alcuno debitore per qual si voglia causa, né dare sententie ò accettare giustificatione alcuna. E ciò che fussi fatto in contrario non vaglia e non tenga di ragione e sia di fatto revocato, salve le cose disposte sotto le rubriche 22.23. e 28. del presente secondo libro. Tutti gli altri giorni siano utili e iuridichi e in essi il podestà e suo cavaliere rendano ragione secondo la forma de presenti statuti ./30r/